

	Allegato "B" all'atto N. 6749 del Repertorio - N. 5405 della Raccolta in data 2	
	luglio 2020	
	STATUTO	
	dell'Associazione “CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI FIRENZE – ONLUS”	
	Titolo I – Denominazione e scopi	
	Art. 1	
	L’Associazione è costituita ai sensi degli arti 14 e ss. del Codice civile ed è	
	denominata “CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI FIRENZE – ONLUS” (d’ora	
	in poi “Associazione” o “CSF”), con sede in Firenze, via de’ Pucci, n. 2.	
	Alla decorrenza del termine di cui all’art. 104 comma 2 del Decreto legislativo n.	
	117 del 2 luglio 2017 e conseguentemente all’iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore istituito dallo stesso decreto, l’Associazione	
	assumerà la seguente denominazione: “Centro di Solidarietà di Firenze - ETS”.	
	Art. 2	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o	
	più attività di interesse generale, ai sensi del Codice del terzo settore, in forma di	
	azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità	
	o di produzione o scambio di beni o servizi e pertanto si propone di:	
	a) operare nel campo del disadattamento e dell’emarginazione svolgendo una	
	concreta azione a favore di quelle persone che, per ragioni diverse e in diverse	
	forme, si trovano in situazioni di particolare difficoltà personale o sociale, più	
	specificatamente per quanti cercano un aiuto concreto per liberarsi dalla	
	tossicodipendenza;	
	b) svolgere attività di studio e di ricerca sul disagio giovanile e l’emarginazione,	

	con raccolta ed elaborazione di dati; effettuare interventi orientati ad una corretta	
	informazione sociale; svolgere specifiche attività di formazione e aggiornamento	
	del personale proprio e di quello di istituzioni pubbliche e private, soprattutto in	
	tema di tossicodipendenza;	
	c) lavorare alla prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza,	
	collaborando con le istituzioni pubbliche e private e con le realtà operanti sul	
	territorio, nella prospettiva di un miglioramento della qualità della vita personale	
	e sociale.	
	Art. 3	
	Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione si propone di svolgere attività di	
	interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore, nei	
	seguenti ambiti:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
	novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,	
	n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie anche attraverso la gestione	
	di strutture accreditate;	
	c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo;	

	e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
	L'individuazione di tali attività è rimessa alle competenze dell'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Art. 4	
	Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di personale volontario, dipendente o autonomo nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative.	
	L'Associazione non si caratterizza politicamente né confessionalmente; nei limiti delle possibilità concrete accoglie chiunque, senza discriminazioni di tipo sociale, razziale, economico, culturale, politico, confessionale; utilizza una struttura rigorosamente democratica e le sue cariche Associative sono elettive e gratuite.	

	Titolo II – Associati	
	Art. 5	
	Possono essere Associati dell'Associazione persone fisiche o istituzioni	
	pubbliche e private di qualsiasi natura, senza distinzioni di ordine ideologico,	
	politico o religioso, le quali:	
	a) possano essere utili in qualche modo al raggiungimento degli scopi statuari	
	dell'Associazione;	
	b) siano ritenuti in grado di favorire il corretto funzionamento dell'Associazione	
	attraverso una accertata disponibilità personale o una specifica competenza.	
	È esclusa espressamente una qualunque partecipazione temporanea alla vita	
	Associativa ed ogni limitazione al diritto di voto.	
	Art. 6	
	L'ammissione degli Associati è decisa dal Consiglio di Amministrazione. Chi	
	intende essere ammesso come associato dovrà presentare allo stesso una	
	domanda scritta secondo il modello da questo previamente approvato.	
	Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale	
	svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli Associati.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di	
	amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla	

	comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi	
	previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale	
	principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti	
	o a termine.	
	Gli Associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi Associativi e di essere eletti negli stessi;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'Associazione;	
	- concorrere all'elaborazione delle linee programmatiche dell'attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei	
	bilanci e consultare i libri Associativi;	
	Gli Associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota Associativa secondo l'importo, le modalità di versamento	
	e i termini stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;	
	I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme	
	versate a titolo di quota Associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e	

	trasmissibili. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	Art. 7	
	L'esclusione di un associato può essere decisa quando il medesimo:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;	
	b) danneggia moralmente o materialmente in qualche modo l'Associazione;	
	c) non osserva le disposizioni statutarie o le deliberazioni legalmente prese dagli	
	Organi sociali;	
	d) senza giustificati motivi, non adempie agli obblighi assunti verso	
	l'Associazione e in particolare al pagamento della quota sociale.	
	Titolo III – Organi e funzionamento	
	Art. 8	
	Sono organi dell'Associazione:	
	1) l'Assemblea Generale degli Associati;	
	2) il Consiglio di Amministrazione;	
	3) il Presidente;	
	4) L'Organo di controllo.	
	Art. 9	
	Assemblea Generale	
	L'Assemblea Generale:	
	a) è l'organo di indirizzo dell'Associazione	
	b) rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni prese in	
	conformità al presente Statuto obbligano tutti gli Associati;	
	c) si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo,	
	economico e finanziario, contenente l'indicazione di beni, contributi e lasciti, e	

	del bilancio sociale se redatto. Su convocazione del Consiglio di	
	Amministrazione si può riunire anche ogni volta che lo ritenga necessario il	
	Consiglio stesso o almeno un decimo degli Associati;	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli	
	Associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi	
	rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche	
	in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per	
	delega sino ad un massimo di 2 (due) Associati.	
	Si applicano i commi 4 e 5, dell'art.2372 del Codice civile, in quanto compatibili.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,	
	contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine	
	del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea	
	all'indirizzo risultante dal libro degli Associati.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi Associativi e, se previsto, il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio e le linee programmatiche dell'attività;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Associativi, ai	
	sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli Associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e sulla	
	costituzione di garanzie reali sugli stessi;	

	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata almeno un giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno metà degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.	
	Art. 10	
	Consiglio di Amministrazione	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi Associativi.	
	In particolare sono compiti del Consiglio di Amministrazione:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività Associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;	

	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e proporre all'assemblea l'esclusione degli Associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.	
	Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente e dai cinque membri eletti dall'Assemblea Generale e resta in carica per quattro anni; il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri membri, il vicepresidente e il tesoriere con funzioni anche di segretario. Qualora durante tale quadriennio, per dimissioni o altra causa, venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, sarà sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea, il Presidente, invece, dovrà essere eletto dall'Assemblea Generale. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle decisioni, in caso di parità, prevale il parere del Presidente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni quattro mesi su	

	convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente	
	stesso o due dei componenti.	
	Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e tutte le altre cariche	
	sociali sono gratuite, con la sola eccezione dei membri dell'Organo di controllo	
	per i quali l'Assemblea può deliberare adeguato compenso nei limiti prescritti	
	dalla Legge.	
	Non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno	
	in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, anche a carattere	
	temporaneo e a qualsiasi titolo, con l'Associazione.	
	Art. 11	
	Presidente	
	a) è eletto direttamente dall'Assemblea Generale degli Associati e resta in carica	
	per quattro anni;	
	b) presiede l'Assemblea Generale e le riunioni del Consiglio di Amministrazione,	
	convoca il Consiglio stesso;	
	c) attua il programma dell'Associazione definito dal Consiglio di	
	Amministrazione; per questo assegna compiti e ruoli a ciascun membro	
	dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie a garantire il rispetto	
	delle norme statutarie e a favorire il buon andamento dell'Associazione;	
	d) promuove le iniziative che ritiene più opportune nei confronti delle Istituzioni	
	pubbliche e private e di ogni realtà esterna all'Associazione;	
	e) è munito di tutti i poteri necessari a rappresentare legalmente l'Associazione a	
	tutti gli effetti: civili, penali, commerciali e giudiziari;	
	f) presenta all'Assemblea Generale degli Associati il bilancio annuale predisposto	
	dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;	

	g) in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente il quale	
	non ha compiti propri ma solo su delega del Presidente.	
	Non può essere eletto alla carica di Presidente chi ha in essere rapporti di lavoro	
	autonomo o subordinato, anche a carattere temporaneo e a qualsiasi titolo, con	
	l'Associazione.	
	Art. 12	
	Organo di controllo	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, al ricorrere dei requisiti	
	previsti dalla Legge, dall'Assemblea, che ne stabilisce anche il numero dei	
	componenti.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice	
	civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art.	
	2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono	
	essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei	
	limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del terzo settore, la revisione	
	legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio	
	sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio	

	sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i	
	requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale	
	dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Titolo IV – Patrimonio, bilancio e libri Associativi	
	Art. 13	
	Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento	
	delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Associativi, anche	
	nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	Associativo.	
	L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo	
	gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dalla	
	Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e	
	depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	
	Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge l'associazione pubblica	

	annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti,	
	compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di	
	amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli Associati.	
	Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge l'associazione redige, deposita	
	presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito	
	internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali.	
	Art. 14	
	L'Associazione tiene i seguenti libri:	
	- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività anche in modo	
	occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono	
	essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del	
	Consiglio di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi	
	Associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri Associativi mediante	
	richiesta scritta al Presidente contenente gli estremi degli atti oggetto di richiesta	
	di consultazione. Le modalità di consultazione e copia degli stessi sono oggetto	
	di specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Titolo V – Volontari e lavoratori	

	Art. 15	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo	
	a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
	fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di	
	amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le	
	modalità previste dalla Legge.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'Associazione.	
	L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	i terzi.	
	Art. 16	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo	
	3 luglio 2017 n. 117.	
	Titolo V – Scioglimento e norme di rinvio e transitorie	

	Art. 17	
	In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio	
	sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio	
	regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà	
	operativo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti	
	tra i propri Associati.	
	Art. 18	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali	
	Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Associativi, si applica	
	quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo	
	settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.	
	Art. 19	
	In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)	
	previsto dal Codice del terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, comma 2	
	del Codice del terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto	
	previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale	
	delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.	
	Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal	
	predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104,	
	comma 2 del Codice del terzo settore.	
	Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, in particolare, l'Associazione:	
	a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui	
	all'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività	
	direttamente connesse ai settori di attività;	

[illegible]